



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 30/05/2022

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO 2022, APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

L'anno duemilaventidue, addì trenta, del mese di Maggio dalle ore 19:32, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale ovvero come indicato a verbale nei casi di videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LOIRA NICOLA	SI	CATALINI GIUSEPPE	SI
CIABATTONI CATIA	SI	BISONNI RENATO	--
COSSIRI ANTONELLO	SI	BRAGAGNOLO FABIO	SI
CLEMENTI GIACOMO	SI	PETROZZI RENZO	SI
BONANNO ROBERTA	SI	DEL VECCHIO CARLO	SI
PASQUINI STAMURA	SI	VITTURINI MARIA LINA	--
AMOROSO MARISA	--	COLELLA FRANCESCO	SI
LANCIOTTI CARLOTTA	SI	SENZACQUA FABIO	SI
COGNIGNI SARA	SI		

Presenti n° 14 Assenti n° 3

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO, DE LUNA CHRISTIAN, BALDASSARRI ELISABETTA, VARLOTTA FILOMENA, DI VIRGILIO ANDREA

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa STELLA MARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CATALINI GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

La seduta è pubblica.

3) Adozione piano finanziario 2022, approvazione tariffe TARI 2022 e fissazione delle scadenze di versamento.

Presenta il punto l'assessore Varlotta. Al termine della relazione si apre la fase della discussione dove si registrano gli interventi dei consiglieri: Bragagnolo, Senzacqua, Clementi, Sindaco, Del Vecchio.

Replica l'assessore Varlotta.

Durante la discussione ece il consigliere Colella; i presenti sono pertanto 13, assenti 4 (Colella, Amoroso, Bisonni, Vitturini)

Chiusa la fase della discussione il Presidente concede la parola per le dichiarazioni di voto. Si registrano gli interventi dei Consiglieri:

Senzacqua (Lega) voto contrario

Del Vecchio (UDC) voto contrario

Cossiri (PD) voto favorevole

Bragagnolo (Centro Civico) voto contrario

Non registrandosi ulteriori interventi per dichiarazioni di voto il Presidente pone ai voti il punto 3) dell'o.d.g.: **"Adozione piano finanziario 2022, approvazione tariffe TARI 2022 e fissazione delle scadenze di versamento."** che viene approvato con voti:

favorevoli 7

contrari 6 (Lanciotti, Catalini, Bragagnolo, Petrozzi, Del Vecchio, Senzacqua)

astenuiti 0

Il Presidente pone quindi in votazione la immediata eseguibilità della delibera che con voti favorevoli 7 **non** viene approvata per mancato raggiungimento del quorum.

Discussione ed interventi omessi e/o riportati nella registrazione/trascrizione in atti.

Alle ore 20:54 la seduta è tolta.

Visti:

- l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*
- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il termine previsto dall'art. 151”* ovvero il 31 dicembre. Tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 che ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d "sganciamento TARI");
- l'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 stabilisce che *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile"*;

Osservato che la norma appena richiamata apre alla possibilità di approvare le delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, consentendo dunque di provvedere, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti;

Ritenuto inoltre che ogni perplessità circa la prevalenza del termine fissato dal D.L. 228/2021 sopra citato possa essere ampiamente superata dalla portata generale della successiva disposizione normativa ex art. 13 co. 5 bis D.L. 4/2022 che offre la facoltà di modifica delle tariffe anche successivamente all'approvazione del bilancio da parte del Comune;

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Considerato che con l'articolo 3 co. 5 sexiesdecies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è differito al **31 maggio 2022**;

Preso atto che con deliberazione del consiglio Comunale n. 15 del 04/04/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 ;

Visto l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Preso atto che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Osservato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 04/04/2022;

Visti:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione anche nel settore dei rifiuti tanto che la nuova Autorità ha emanato la deliberazione 443/2019 con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per il primo periodo regolatorio 2018-2021, oltreché le modalità procedurali e le tempistiche per l'approvazione delle tariffe;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- Vista la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- Vista la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Visto il Piano finanziario 2022/2025 composto dai PEF c.d. "grezzi" dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani (SGDS MULTISERVIZI SRL e COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO) redatti in osservanza a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021 e sulla base degli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021;

Vista la deliberazione n. 02 del 03/05/2022 dell'Assemblea territoriale d'ambito ATA dell'Ambito Ottimale ATO4 – presso la Provincia di Fermo in qualità di Ente Territorialmente competente, ad oggetto "DELIBERA ARERA N. 443/2019 – 363/2021 – VALIDAZIONE PEF TARI 2022/2025 – I° GRUPPO", pubblicata nel portale [Assemblea Territoriale D'Ambito N.4 - Provincia di Fermo](#);

Osservata la relazione di Validazione predisposta dall'Ente Territorialmente Competente (All. A);

Ritenuto di provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2022 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

Considerato che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Preso atto che il PEF TARI 2022 così come validato dall'ATO 4 c/o la Provincia di Fermo determina una tariffa complessiva, che tiene conto di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificandola

nella somma di € 3.716.510,00 (somma che si riduce ad Euro 3.579.130,00 in fase di bollettazione per effetto delle detrazioni previste dal comma 1.4 della det. 2/DRIF/2021, pari ad euro 137.381,00);

Preso atto altresì che la tariffa TARI è composta come segue in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi:

- da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi per gli investimenti, per le opere ed ai relativi ammortamenti e che all'interno del PEF tale quota di costi ammonta ad euro 1.268.004,00;
- da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione e che all'interno del PEF è quantificata in euro 2.448.506,00 (somma che si riduce ad euro 2.311.125,00 per effetto delle detrazioni previste dal comma 1.4 della det 2/DRIF/2021, di cui sopra);

Considerato che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (i coefficienti sono riportati nell'Allegato B alla presente deliberazione);

Rilevato che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Osservato che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato B alla presente deliberazione);

Rilevata l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica rispettivamente nella misura del 53,66% e del 46,34%, avendo individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e Titolo IV del Regolamento TARI sopra richiamato;

Considerato che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Considerato che il comma 1 dell'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede l'invio delle deliberazioni tariffarie e regolamentari al Ministero dell'economia e delle Finanze, in modalità telematica entro il 14 ottobre quale condizione necessaria e sufficiente per la pubblicazione entro il 28 ottobre sul portale del federalismo fiscale, pubblicazione che è ora condizione di efficacia delle medesime delibere;

Vista la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre;

Ritenuto di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento TARI;

Visto l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. N. 201 del 2011 in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e alle relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it;

Considerato che la proposta della presente deliberazione verrà sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale RG n. 718 del 12.05.2021 con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa del Servizio Gestione delle Entrate/Tributi alla dott.ssa Caterina Bracalente;

Visto che sulla presente proposta occorre acquisire:

- Il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte della Posizione Organizzativa del servizio Tributi /Entrate, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;
- Il parere di regolarità contabile del Dirigente del II settore - Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 ;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

SI PROPONE DI DELIBERARE COME SEGUE

1. di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato e validato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito n. 4 con Delibera n. 2 del 03/05/2022, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato al fine della prossima approvazione delle tariffe TARI 2022 entro il termine richiamato in premessa;
4. di approvare la ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica rispettivamente nella misura del 53,66% e del 46,34%;
5. di approvare, per l'anno 2022 e nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2022

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	0,59	81,40
FASCIA B	2	0,65	125,53
FASCIA C	3	0,70	152,92
FASCIA D	4	0,76	187,15
FASCIA E	5	0,81	217,58
FASCIA F	> 5	0,85	238,12

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2022

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,10	2,02	3,12
2	Cinematografi e teatri	1,00	1,83	2,83
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,10	2,03	3,13
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,89	3,44	5,33
4a	Aree ferr. port.li, grandi impianti, parcheggi, depositi all'aperto, palasport	0,95	1,72	2,67
5	Stabilimenti balneari	0,92	1,67	2,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,84	1,53	2,37
7	Alberghi con ristorante	2,76	5,05	7,81
8	Alberghi senza ristorante	2,18	3,96	6,14
9	Case di cura e riposo	2,28	4,17	6,45
10	Ospedali	2,10	3,83	5,93
11	Uffici e agenzie	2,48	4,52	7,00
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,31	2,38	3,69
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,35	4,29	6,64
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,46	4,49	6,95
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,84	3,38	5,22
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,76	5,03	7,79
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,51	4,57	7,08
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,89	3,45	5,34
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,23	4,07	6,30
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,82	1,49	2,31
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,10	2,03	3,13
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,82	10,64	16,46

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
23	Mense, birrerie, hamburgerie	6,83	12,49	19,32
24	Bar, caffè, pasticceria	5,02	9,16	14,18
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,81	6,97	10,78
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,81	6,96	10,77
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,58	13,83	21,41
28	Ipermercati di generi misti	3,76	6,86	10,62
29	Banchi di mercato genere alimentari	8,91	16,25	25,16
30	Discoteche, night club	1,89	3,45	5,34

6. di approvare l'Allegato B come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente (elenco dei costi efficienti; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999);

7. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2022:

- **Prima rata** - scadenza 31/07/2022
- **Seconda rata** - scadenza 30/09/2022
- **Terza rata** - scadenza 02/12/2022

8. di trasmettere la deliberazione conseguente la presente proposta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 e 15-bis del D.L. 201/2011;

9. di dare atto che ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del DL 201/2011 la deliberazione conseguente la presente proposta acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel predetto portale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera si riferisce;

10. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.28 dell'11.11.2021 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
 - n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 – 30.05.22);
 - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;
 - n. 229 del 08.02.2022 – P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio attività economiche (SUAP), Mercato Ittico"(14.02.2022-31.12.2022);
 - n. 1 del 11.02.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale anno 2022;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito;

Per le ragioni espresse in premessa;

con voti favorevoli 7, contrari 6 (Catalini, Lanciotti, Bragagnolo, Del Vecchio, Petrozzi, Senzacqua) astenuti 0, resi nelle forme di legge e di Statuto;

DELIBERA

di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli 7

DELIBERA

di NON dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 - Suppl. Ordinario n.162.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 968 del 11/05/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **BRACALENTE CATERINA** in data **11/05/2022**

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 24 del 30/05/2022

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 968 del 11/05/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **12/05/2022**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
Dott. CATALINI GIUSEPPE

Segretario Generale
Dott.ssa STELLA MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1347

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **MARZAN BARBARA** attesta che in data **01/06/2022** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **MARZAN BARBARA** il **01/06/2022**.

La Delibera è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3 del T.U.E.L..